

Enti di istruzione formazione e cultura - Disciplina del Telelavoro

In data 20 aprile 2020 Fidef con CIU-Union Quadri, Confsal scuola e FLA hanno sottoscritto un **accordo** in materia di **Telelavoro e didattica a distanza**, integrativo del c.c.n.l. per il personale degli enti gestori di corsi di istruzione, formazione e cultura varia. Si riportano le novità di maggior interesse operativo.

Telelavoro

L'accordo introduce la disciplina del telelavoro, che rappresenta una variazione del luogo e delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa realizzabile tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche.

La prestazione lavorativa viene espletata secondo modalità riconducibili alle seguenti principali tipologie:

a) telelavoro domiciliare, in cui il lavoro viene svolto di norma presso il proprio domicilio;

b) altre modalità del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri o posizioni satellite e altre forme, anche miste, che comportano la prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede di lavoro.

Il telelavoro si applica anche alle attività di "didattica a distanza".

Il rapporto può essere instaurato ex novo oppure trasformando o integrando il rapporto in essere.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione concordate tra le parti devono risultare da atto scritto, sia nel caso di instaurazione del rapporto che di trasformazione.

La retribuzione del telelavoratore è quella prevista dal c.c.n.l.: non è previsto un compenso aggiuntivo, salvo diverso accordo tra le parti.

Il telelavoratore deve rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro; è tenuto, altresì, alla partecipazione ad eventuali riunioni programmate per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, limitatamente al tempo strettamente necessario.

La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura, così come le spese connesse all'installazione e gestione della postazione, sono di competenza del datore di lavoro. Può essere utilizzata anche la postazione del dipendente o collaboratore: in tal caso detta modalità, se non è prevista dal contratto individuale, deve essere concordata con atto scritto.

Il telelavoro può essere utilizzato per tutto il personale dell'Ente, sia con contratto di lavoro dipendente, autonomo o atipico e potrà essere espletato per tutta l'attività prevista dal contratto o solo per parte di essa.